



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ROGLIANO
Via O. D'Epiro – 87054 Rogliano (CS) - Tel. e fax 0984961644
C.F. 98077770786 C.M. CSIC87400Q - www.istitutocomprensivorogliano.edu.it
e-mail: csic87400q@istruzione.it; Posta certificata: csic87400q@pec.istruzione.it

Ai Docenti
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Alla DSGA Al Sito web della scuola
All'USR per la Calabria
All'ATP di Cosenza
A tutte le scuole della provincia

OGGETTO: DECRETO SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA l'Ordinanza n. 45 del 2 dicembre 2020 del Comune di Marzi
VISTA l'Ordinanza n. 288 del 2 dicembre 2020 del Comune di Rogliano
VISTA l'Ordinanza n. 80 del 2 dicembre 2020 del Comune di Parenti

DISPONE

la proroga della sospensione delle attività didattiche fino a giorno 22 Dicembre 2020 incluso e il prosieguo delle attività didattiche in modalità a distanza per TUTTE LE CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO ricadenti nell'Istituto Comprensivo di Rogliano, per come stabilito nelle linee guida ministeriali, nel regolamento di Istituto e dalle delibere degli OO.CC. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata". Tali disposizioni hanno efficacia da venerdì 4 dicembre fino al 22 dicembre 2020 compreso.

Si precisa, altresì, che:

- Il personale docente rispetta la scansione oraria prevista nell'orario settimanale vigente assicurando le prestazioni in modalità sincrona e asincrona al gruppo classe.
- Le attività didattiche a distanza in sincrono si svolgeranno mantenendo l'attuale articolazione delle discipline così come da orario in vigore.
- Per la rilevazione delle presenze del personale e degli allievi è utilizzato il registro elettronico.
- Le assenze/presenze degli alunni verranno registrate da ogni docente.
- Il coordinatore vigilerà sulla regolare frequenza da parte degli studenti informando le famiglie, in caso di assenze frequenti.

Il dirigente scolastico
Dott.ssa Maria Bonanata
(documento firmato digitalmente ai sensi del

CAD e norme ad esso connesse)



COMUNE DI ROGLIANO
Provincia di Cosenza

ORDINANZA n.288 del 02.12.2020

Oggetto: proroga ordinanza sindacale 234 del 03.11.2020 chiusura scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale.

IL SINDACO

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero: - La Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell'atto e, dunque, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;

- Il DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- Il DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- Le Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e dell'Interno del 22 marzo 2020; - Il DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

RICORDATI altresì i vari decreti nonché i provvedimenti emanati dal Presidente di Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Sardegna recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19." che proroga le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4;

VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di

durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili; inoltre, nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020;

PRESO ATTO, in particolare, dell'evolversi della situazione epidemiologica secondo i dati relativi alle ordinanze emanate all'interno del territorio Comunale che delineano una situazione di diffusione significativa del virus sul territorio che impone la necessità e l'urgenza di intervenire in maniera cautelativa a tutela del diritto alla salute delle persone; **EVIDENZIATO** sotto tale profilo che tra i soggetti di età scolare di Rogliano sono stati acclarati due casi di positività al coronavirus;

TENUTO CONTO che la Calabria rientra nella cosiddetta "zona arancione", con l'obiettivo di fronteggiare le conseguenze epidemiologiche prodotte dalla Covid-19, la malattia causata dal Sars-Cov2;

VISTA la nota del Presidente della Provincia di Cosenza, in data 12.11.2020 prot. n° 12082, avente ad oggetto: "trasmissione proposta ASP sospensione didattica in presenza";

CONSIDERATO che sono state emanate, fino ad oggi, 58 Ordinanze di quarantena obbligatoria a soggetti positivi e/o aventi contatti stretti con persone affette da CORONAVIRUS;

CONSIDERATO che in relazione a tale diffusione del virus nel Comune è assolutamente necessario che il Dipartimento di Prevenzione porti a compimento i previsti protocolli di tracciamento ed isolamento finalizzati al contenimento della diffusione epidemiologica;

TENUTO CONTO che il percorso di tracciamento ed isolamento procede con estrema lentezza alla luce dei ritardi nel processare i tamponi in tutto il territorio regionale;

DATO ATTO delle interlocuzioni intervenute con la Dirigente dell'Istituto Comprensivo di Rogliano con la quale si è convenuto di interrompere l'attività didattica in presenza soprattutto in prossimità delle festività natalizie visti i pochi giorni di effettiva attività;

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n° 234 del 03.11.2020 con la quale veniva prorogata ordinanza sindacale n. 217 del 28.10.2020 avente ad oggetto: chiusura scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale.

RITENUTO che sia necessario, per il suddetto fine, prorogare fino al 22.12.2020 la chiusura dei locali delle scuole prima infanzia comunale, dell'infanzia, primaria e secondaria, la scuola di 1° grado dell'Istituto Comprensivo di Rogliano, finora disposta fino al 03.12.2020;

ATTESO quindi di non potere arginare la diffusione del virus senza le opportune misure di contenimento, anche in accordo con le istituzioni sanitarie e con le istituzioni scolastiche della Città di Rogliano;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra ricorrono le condizioni per poter sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici: scuola prima infanzia comunale, dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo di Rogliano;

PRESO ATTO che le attività didattiche in presenza saranno sospese fino al 22.12.2020 e che quindi disponendo dell'ulteriore sospensione si determinerebbe una pausa delle stesse utile a consentire una valutazione dell'andamento epidemiologico preservando nel

contempo la salute pubblica ed inoltre la sospensione ricade all'interno di un periodo ristretto in prossimità delle festività natalizie;

VISTA la legge n. 267 del 2000;

VISTE le funzioni in materia di Igiene Pubblica;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante Istituzione del servizio sanitario nazionale, ed in particolare l'art. 32 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere Ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale";

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica in coerenza con le disposizioni sopra citate;

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL ed in particolare art. 50, comma 5, che recita espressamente "in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

di prorogare, per le motivazioni su esposte, in via cautelativa, la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola prima infanzia comunale, dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo di Rogliano fino al 22.12.2020

Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Rogliano, al fine della attivazione di eventuali procedure di propria competenza.

DISPONE


la trasmissione della presente ordinanza a:

- 1) Prefettura di Cosenza;
- 2) Comandando Compagnia Carabinieri – Rogliano;
- 3) Comando Stazione Carabinieri – Rogliano;
- 4) Polizia Municipale;
- 5) Dirigente scolastico Istituto Comprensivo – Via O. D'Epiro;
- 6) Responsabili Settori Competenti;
- 7) Direzione Generale U.S.R.

di dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio online e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Calabria di Catanzaro o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.


Il Sindaco
Giovanni Altomare



COMUNE DI PARENTI

(Provincia di Cosenza)

ORDINANZA SINDACALE

N. 80 DEL 02 DICEMBRE 2020

OGGETTO	proroga ordinanza sindacale n.65 del 14.11.2020 recante ad oggetto “sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale”.
----------------	---

IL SINDACO

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero:

- La Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell'atto e, dunque, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
 - Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'art. 3;
 - Il DPCM 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
 - Il DPCM 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
 - Le Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e dell'Interno del 22 marzo 2020;
 - Il DPCM 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;
- RICORDATI** altresì i vari decreti nonché i provvedimenti emanati dal Presidente di Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Calabria recanti in oggetto “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che proroga le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4;



COMUNE DI PARENTI

(Provincia di Cosenza)

VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l’altro, proroga al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 in relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili;

PRESO ATTO, in particolare, dell’evolversi della situazione epidemiologica nei territori limitrofi secondo i dati relativi alle ordinanze emanate dal Comune di Rogliano, sede centrale dell’ Istituto Comprensivo di riferimento, che delineano una situazione di diffusione significativa del virus sul territorio, la quale impone la necessità e l’urgenza di intervenire in maniera cautelativa a tutela del diritto alla salute delle persone;

DATO ATTO delle interlocuzioni intervenute con i Sindaci dei comuni di Rogliano e di Marzi nonché con la Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Rogliano con la quale si è convenuto di interrompere l’attività didattica in presenza soprattutto in prossimità delle festività natalizie, visti i pochi giorni di effettiva attività;

TENUTO CONTO che la Calabria rientra nella cosiddetta “zona arancione”, con l’obiettivo di fronteggiare le conseguenze epidemiologiche prodotte dalla Covid-19, la malattia causata dal Sars-Cov2;

VISTA la nota del Presidente della Provincia di Cosenza, in data 12.11.2020 prot. n° 12082, avente ad oggetto: “trasmissione proposta ASP sospensione didattica in presenza”;

CONSIDERATO che sono state emanate, fino ad oggi, varie ordinanze di quarantena obbligatoria a soggetti positivi e/o aventi contatti stretti con persone affette da CORONAVIRUS;

CONSIDERATO che in relazione a tale diffusione del virus nel Comune è assolutamente necessario che il Dipartimento di Prevenzione porti a compimento i previsti protocolli di tracciamento ed isolamento finalizzati al contenimento della diffusione epidemiologica;

TENUTO CONTO che il percorso di tracciamento ed isolamento procede con estrema lentezza alla luce dei ritardi nel processare i tamponi in tutto il territorio regionale;

RICHIAMATA l’ordinanza sindacale n°65 del 14.11.2020 con la quale veniva prorogata ordinanza sindacale n.55 del 03.10.2020 avente ad oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale.

RICHIAMATA altresì l’ordinanza del Comune di Rogliano n. 288 del 02/12/2020 con oggetto: proroga ordinanza sindacale del 03.11.2020 chiusura scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale;



COMUNE DI PARENTI

(Provincia di Cosenza)

RITENUTO che sia necessario, per il suddetto fine, prorogare fino al 22.12.2020 la chiusura dei locali delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado dei plessi presenti nel territorio comunale e dipendenti dall'Istituto Comprensivo di Rogliano, finora disposta fino al 03.12.2020;

ATTESO quindi di non potere arginare la diffusione del virus senza le opportune misure di contenimento, anche in accordo con le istituzioni sanitarie e con le istituzioni scolastiche della Città di Rogliano sede centrale dell'Istituto Comprensivo di riferimento;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra ricorrono le condizioni per poter sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici presenti nel Comune di Parenti : scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo di Rogliano;

PRESO ATTO che le attività didattiche in presenza saranno sospese fino al 22.12.2020 e che quindi disponendo dell'ulteriore sospensione si determinerebbe una pausa delle stesse utile a consentire una valutazione dell'andamento epidemiologico preservando nel contempo la salute pubblica ed inoltre la sospensione ricade all'interno di un periodo ristretto in prossimità delle festività natalizie;

VISTA la legge n. 267 del 2000;

VISTE le funzioni in materia di Igiene Pubblica;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante Istituzione del servizio sanitario nazionale, ed in particolare l'art. 32 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere Ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale";

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica in coerenza con le disposizioni sopra citate;

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL ed in particolare art. 50, comma 5, che recita espressamente "in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

di prorogare, per le motivazioni su esposte, in via cautelativa, la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo di Rogliano relativamente ai plessi presenti nel territorio comunale di Parenti, fino al 22.12.2020



COMUNE DI PARENTI

(Provincia di Cosenza)

di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Rogliano, al fine della attivazione di eventuali procedure di propria competenza.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza a:

- 1) Prefettura di Cosenza;
- 2) Stazione Carabinieri – Parenti;
- 3) Polizia Municipale;
- 4) Dirigente scolastico Istituto Comprensivo – Via O. D'Epiro, Rogliano;
- 5) Responsabili Settori Competenti;
- 6) Direzione Generale U.S.R.;

di dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio online e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Calabria di Catanzaro o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

02/12/2020



Il Sindaco
f.to dott.ssa **Donatella Deposito**

*Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del
D. Lgs. n. 39/1993*



ORDINANZA N. 45 del 02.12.2020

Oggetto: proroga ordinanza sindacale 43 del 13.11.2020 di chiusura scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale.

IL SINDACO

RICHIAMATI i provvedimenti emanati a livello nazionale, finalizzati a contenere il diffondersi dell'infezione dal nuovo Coronavirus Covid-19, che ha determinato l'emergenza sanitaria in atto a livello nazionale, ovvero: - La Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi a partire dalla data di adozione dell'atto e, dunque, fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19" e, in particolare, l'art. 3;
- Il DPCM 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il DPCM 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Le Ordinanze del Ministero della Salute 20 marzo 2020 e del Ministero della Salute e dell'Interno del 22 marzo 2020; - Il DPCM 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27.04.2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

RICORDATI altresì i vari decreti nonché i provvedimenti emanati dal Presidente di Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Calabria recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemica da COVID-19." che proroga le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 sino al 7 ottobre 2020, salvo quanto previsto dal comma 4;

VISTO il Decreto-Legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva

(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, che tra l'altro, proroga al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 in relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili; inoltre, nelle more dell'adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) successivo all'introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del DPCM del 7 settembre 2020;

PRESO ATTO, in particolare, dell'evolversi della situazione epidemiologica secondo i dati relativi alle ordinanze emanate all'interno del territorio Comunale e dei Comuni limitrofi che delineano una situazione di diffusione significativa del virus sul territorio che impone la necessità e l'urgenza di intervenire in maniera cautelativa a tutela del diritto alla salute delle persone;

EVIDENZIATO sotto tale profilo che tra i soggetti di età scolare di Rogliano sono stati acclarati due casi di positività al coronavirus;

TENUTO CONTO che la Calabria rientra nella cosiddetta "zona arancione", con l'obiettivo di fronteggiare le conseguenze epidemiologiche prodotte dalla Covid-19, la malattia causata dal Sars-Cov2;

VISTA la nota del Presidente della Provincia di Cosenza, in data 12.11.2020 prot. n° 12082, avente ad oggetto: "trasmissione proposta ASP sospensione didattica in presenza";

CONSIDERATO che sono state emanate, fino ad oggi, n°27 Ordinanze di quarantena obbligatoria a soggetti positivi e/o aventi contatti stretti con persone affette da **CORONAVIRUS**;

CONSIDERATO che in relazione a tale diffusione del virus nel Comune è assolutamente necessario che il Dipartimento di Prevenzione porti a compimento i previsti protocolli di tracciamento ed isolamento finalizzati al contenimento della diffusione epidemiologica;

TENUTO CONTO che il percorso di tracciamento ed isolamento procede con estrema lentezza alla luce dei ritardi nel processare i tamponi in tutto il territorio regionale;

DATO ATTO che il Comune di Marzi appartiene all'istituto comprensivo di Rogliano, e delle interlocuzioni intervenute con la Dirigente con la quale si è convenuto di interrompere l'attività didattica in presenza, soprattutto in prossimità delle festività natalizie visti i pochi giorni di effettiva attività; e che l'utenza dell'istituto è frequentata prevalentemente dai cittadini del comune di Rogliano, ed inteso a tal proposito il Sindaco del Comune di Rogliano sulle criticità Covid-19 relative al suo territorio.

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n° 43 del 13.11.2020 con la quale veniva prorogata l'ordinanza sindacale n. 38 del 03.11.2020 avente ad oggetto: chiusura scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale.

RITENUTO che sia necessario, per il suddetto fine, prorogare fino al 22.12.2020 la chiusura dei locali delle scuole prima infanzia comunale, dell'infanzia, primaria e secondaria, la scuola di 1° grado dell'Istituto Comprensivo di Rogliano, finora disposta fino al 03.12.2020;

ATTESO quindi di non potere arginare la diffusione del virus senza le opportune misure di contenimento, anche in accordo con le istituzioni sanitarie e con le istituzioni scolastiche della Città di Rogliano;

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra ricorrono le condizioni per poter sospendere in via precauzionale e transitoria le attività didattiche in presenza in tutti i plessi scolastici: scuola prima infanzia comunale, dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di 1° grado dell'Istituto Comprensivo di Rogliano;

PRESO ATTO che le attività didattiche in presenza saranno sospese fino al 22.12.2020 e che quindi disponendo dell'ulteriore sospensione si determinerebbe una pausa delle stesse utile a consentire una valutazione dell'andamento epidemiologico preservando nel contempo la salute pubblica ed inoltre la sospensione ricade all'interno di un periodo ristretto in prossimità delle festività natalizie;

VISTA il decreto legislativo n. 267 del 2000;

VISTE le funzioni in materia di Igiene Pubblica;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833 recante Istituzione del servizio sanitario nazionale, ed in particolare l'art. 32 che attribuisce al Sindaco il potere di emettere Ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa al territorio comunale";

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica in coerenza con le disposizioni sopra citate;

VISTI gli artt. 50 e 54 del TUEL ed in particolare art. 50, comma 5, che recita espressamente "in particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale";

ORDINA

di prorogare, per le motivazioni su esposte, in via cautelativa, la sospensione delle attività didattiche in presenza della scuola prima infanzia comunale, dell'infanzia, primaria e della scuola secondaria di I° grado dell'Istituto Comprensivo di Rogliano fino al 22.12.2020.

Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Rogliano, al fine della attivazione di eventuali procedure di propria competenza.

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza a:

- 1) Prefettura di Cosenza;
- 2) Comandando Compagnia Carabinieri – Rogliano;
- 3) Comando Stazione Carabinieri – Rogliano;
- 4) Polizia Municipale;
- 5) Dirigente scolastico Istituto Comprensivo – Via O. D'Epiro;
- 6) Responsabili Settori Competenti;
- 7) Direzione Generale U.S.R.

di dare opportuna informazione tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente e ogni altra forma di pubblicizzazione.

Il presente atto viene pubblicato mediante affissione all'albo pretorio online e nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi.

Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni ricorso al TAR Calabria di Catanzaro o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Dalla residenza comunale li, 02/12/2020



IL SINDACO
Arch. Rodolfo AIELLO